



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4119 del 2021, proposto da Anna Rizzolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fasani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Cappella in Roma, via Antonio Bertoloni n.35;

contro

Azienda Ulss 6 Euganea, Ministero della Salute, Regione Veneto, Comune di Villa del Conte non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia

= dell'ordinanza dell'Azienda ULSS 6 Euganea del 14 aprile 2021, Prot. 58302, che dispone “l'abbattimento ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, con metodi eutanasici in loco di tutti i visoni presenti nell'azienda e la distruzione degli animali abbattuti”;

= dell'ordinanza del Ministero della Salute del 25 febbraio 2021, che della prima costituisce il presupposto, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento”;
= di tutti gli atti, nessuno escluso, comunque connessi alle ridette ordinanze.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

ritenuta accoglibile la domanda cautelare urgente, nei limiti del disposto abbattimento;

P.Q.M.

Accoglie la domanda nei limiti del disposto abbattimento.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 maggio p.v.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 19 aprile 2021.

Il Presidente
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.